

Alla C. A. della Segreteria della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati,
Telefono: 06/[67609907-3416](tel:0667609907)
Fax: 06/67609862
Email: com_trasporti@camera.it

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifica all'articolo 12 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (C. 680 Baldelli).

L'Associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino concorda pienamente con la modifica dell'articolo 12 del Codice della strada, per i motivi che seguono.

Dal punto di vista tecnico giuridico, si potrebbe rappresentare che la proposta di legge recepisca un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, si veda la sentenza 2973 del 2016 della Corte di Cassazione, che aveva già ben delineato le funzioni e le competenze degli ausiliari del traffico con riferimento, in particolare, agli ausiliari assunti dalle società di gestione dei parcheggi e quelli assunti dalle società del trasporto pubblico urbano.

E' inoltre pacifico che esista un confine ben definito per i controlli degli ausiliari del traffico ed è di colore blu. Sono le strisce dei parcheggi a pagamento, che delimitano l'unico campo d'azione in cui essi possono operare. Gli ausiliari del traffico possono fare multe soltanto sulle strisce blu. A ribadirlo la legge e la Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 28 ottobre 2014, n. 22867 che ha stabilito che gli ausiliari del traffico – alla stregua della Legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 132, integrato ed interpretato autenticamente dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 68, comma 1, – “sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse”. Pertanto, le multe in questo caso vanno annullate, a meno che l'autorità amministrativa non dimostri di aver incaricato gli ausiliari della sosta a controlli che vanno oltre i parcheggi a pagamento.

La ratio della norma è chiara: evitare che società di gestione dei parcheggi e società del trasporto pubblico urbano, attraverso i propri ausiliari del traffico, facciano “cassa” sulle spalle e le tasche dei cittadini, e chiarire così le rispettive competenze, ossia la possibilità di agire, e quindi sollevare



Centro per i Diritti del Cittadino

sanzioni esclusivamente per la tutela delle aree di parcheggio in gestione, ovvero a tutela delle corsie preferenziali.

Non di rado in passato si è assistito a veri e propri abusi, al limite della violazione della legge penale, laddove ausiliari del traffico siano ampiamente andati oltre le proprie competenze, sanzionando comportamenti che non violavano le rispettive aree. A questo proposito in passato abbiamo verificato che in alcuni comuni, ausiliari del traffico addetti alla tutela delle corsie preferenziali del trasporto pubblico, abbiano sanzionato anche parcheggi che nulla avevano a che fare con le medesime corsie preferenziali.

E' bene chiarire che la norma non intende assolutamente incentivare comportamenti scorretti da parte dei cittadini, ma laddove sia esaurita la competenza degli ausiliari del traffico, deve essere ripristinata e anzi rafforzata la vigilanza ed il controllo delle ordinarie Forze di Polizia.

Via Belluzzo, 1 – 00149 Roma - Tel.06.55301808 – Fax 06.55307081
C.F. 96237770589

Segreteria_nazionale@codici.org – www-codici-org